ALLEGATO 6: Reati di criminalità organizzata

1. Tipologia dei delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

Di seguito presentiamo una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 24-ter del Decreto ritenute rilevanti per MEA S.p.A.

1.1 Associazione per delinquere (art. 416 C.P.).
La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione per delinquere è finalizzata, cioè diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (riduzione in schiavitù), 601 (tratta di persone) e 602 (acquisto e alienazione di schiavi), nonché all'art. 12, c. 3-bis, del d.lgs. 286/1998 (reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina e norme sulla condizione dello straniero), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

1.2 Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis C.P.).
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.
L'articolo punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione con la reclusione da nove a quattordici anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

2. Funzione dell'Allegato 2

Il presente Allegato si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti, liquidatori e altri soggetti apicali di MEA S.p.A., nonché da dipendenti e collaboratori soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nei Processi Sensibili di seguito specificati, qui di seguito tutti denominati "destinatari".
Obiettivo del presente Allegato è quello di definire le principali regole di condotta nell'ambito dei Processi Sensibili, per impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto. A tal fine, tutti i destinatari del presente Modello, una volta edotti sui contenuti, devono conformarsi alle regole e ai principi ivi previsti.
Per questo motivo sono stati individuati:

- le aree e/o i Processi Sensibili a rischio di reato;
- i principi di riferimento che devono essere osservati nei Processi Sensibili ai fini della corretta applicazione del Modello;

- i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica sulla corretta gestione dei Processi Sensibili da parte dei responsabili delle funzioni aziendali nelle quali detti processi siano individuati;
- i principi di riferimento che dovranno presiedere ai compiti di controllo, monitoraggio e verifica dell'OdV sul funzionamento, rispetto e aggiornamento del Modello.

Il sistema dei principi etici generali di MEA S.p.A. è espresso in un documento, denominato Codice Etico, che è stato adottato dalla Società e che costituisce parte integrante del presente Modello.

3. Processi sensibili nell'ambito dei delitti di criminalità organizzata

Ai fini della presente Parte Speciale, i processi reputati maggiormente a rischio di commissione dei reati di cui all'art. 24-ter del Decreto sono le seguenti:

- gestione dei rapporti con il Comune di Melegnano per la prestazione dei servizi di igiene ambientale e di altri servizi affidati alla Società tramite delibera comunale;
- gestione dei rapporti con il Comune di Melegnano per l'attività di gestione calore;
- gestione dei rapporti con il Comune di Melegnano e di Binasco per la distribuzione del gas;
- negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti per l'approvvigionamento di beni, servizi e consulenze tramite procedure di gara o acquisti in economia;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi necessari per l'esercizio delle attività aziendali;
- gestione dei rapporti con la PA in merito a comunicazioni, dichiarazioni e accertamenti o ispezioni;
- gestione dei flussi finanziari;
- gestione del contenzioso giudiziale;
- gestione spese di rappresentanza, omaggi e sponsorizzazioni;
- selezione del personale;
- gestione delle attività soggette a vigilanza di Autorità pubbliche in base alla disciplina di settore.
- identificazione delle prescrizioni normative e autorizzative applicabili e verifica del loro rispetto;
- informazione e formazione del personale per quanto attiene gli aspetti ambientali;
- gestione della documentazione rilevante da un punto di vista ambientale;
- generazione di rifiuti, deposito temporaneo presso il sito di produzione e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero;
- trasporto e smaltimento per la Società e per il Comune di Melegnano;
- selezione dei fornitori: recuperatori, smaltitori, intermediari e trasportatori di rifiuti;
- selezione dei fornitori terzi che svolgono attività rilevanti da un punto di vista ambientale;
- monitoraggio delle prestazioni dei fornitori in materia ambientale;
- conduzione del processo di eventuale modifica del sistema dei controlli in materia ambientale in occasione di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

4. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività connesse ai Processi sensibili, oltre alle regole di cui al presente Modello e in particolare a quelle indicate nel presente capitolo, i destinatari, in relazione alle funzioni svolte, devono conoscere e rispettare:

- il sistema delle procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa della Società, nonché il sistema di controllo di gestione;
- il Codice Etico della Società e gli altri principi di comportamento contenuti nel presente Modello;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario;
- in generale, la normativa applicabile.

In particolare, deve essere attuato un programma di informazione e formazione ai soggetti coinvolti sulle regole aziendali riguardanti i Processi sensibili di cui al punto 3.

Conseguentemente, ai destinatari del Modello è fatto espresso divieto di:

- violare i principi e le regole previste nel Codice Etico e nel presente Modello.

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, considerati individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato considerate dall'articolo 24-ter del D.Lgs. n. 231/01 e dall'art. 10, Legge n. 146/2006;
- avvalersi, anche occasionalmente, della Società allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più delitti di criminalità organizzata nel suo interesse o a suo vantaggio anche se residuale.
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di criminalità organizzata, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche. Ai fini che qui rilevano, vengono in considerazione i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto o di un gruppo nella consapevolezza, o quantomeno con il ragionevole sospetto che questo persegua finalità di criminalità organizzata;
- istituire rapporti contrattuali (connessi all'erogazione di servizi professionali o all'acquisto di beni e servizi, etc.) ovvero effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia direttamente che per il tramite di interposta persona, sia con soggetti non iscritti nella cosiddetta white list, ove richiesto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

5. Elementi applicativi del Modello

5.1 Obblighi di evidenza delle fasi decisionali ed esecutive e di conservazione dei documenti

Le procedure e/o linee guida aziendali devono prevedere l'obbligo di documentazione delle principali fasi decisionali ed esecutive e le modalità di conservazione degli atti relativi.

In particolare, per le riunioni dalle quali scaturiscano decisioni con effetti giuridici vincolanti per la Società, è previsto l'obbligo di compilare apposito verbale che dovrà contenere, tra l'altro:

- l'identificazione dei partecipanti;
- luogo e data della riunione;
- oggetto dell'incontro;
- individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni correttive predisposte;
- decisioni assunte, con evidenza delle modalità di assunzione delle stesse e indicazione di eventuali opinioni dissenzienti e relative motivazioni.

6. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

Gli specifici compiti di vigilanza dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia dei processi sensibili in relazione ai Reati di Criminalità Organizzata, che si aggiungono a quelli indicati nella Parte Generale, sono così definiti:

- monitoraggio dell'efficacia del sistema dei protocolli (deleghe, procure, procedure, ecc.) per la prevenzione dei Reati di Criminalità Organizzata;
- verifiche periodiche sul rispetto del sistema dei protocolli;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo interni e/o esterni o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- monitoraggio dell'attività di controllo svolta dai responsabili delle aree a rischio designati.